



Limitazioni nel settore della gestione di patrimoni

La legge sul riciclaggio di denaro, conformemente al suo titolo, trova applicazione nel “setto-
re finanziario” e ha per oggetto, oltre alla propria lotta contro il riciclaggio di denaro, “la dili-
genza richiesta in materia di operazioni finanziarie”. Obiettivo della legge è quindi il settore
dei servizi nel quale una persona accetta o custodisce valori patrimoniali di terzi, o fornisce
aiuto per investirli o trasferirli. Considerando l’elenco illustrativo delle attività qualificate come
intermediazione finanziaria, in relazione alle limitazioni sul mercato finanziario, si può con-
cludere che il legislatore, per quanto concerne i valori patrimoniali, abbia in primo luogo pen-
sato ai soldi liquidi o agli strumenti finanziari facilmente negoziabili.

Con l’art. 2 cpv. 3 lett. e LRD, il legislatore sottopone la “gestione di patrimoni” alla legge sul
riciclaggio di denaro. Da un lato ci si può chiedere come si deve definire il “patrimonio” e
dall’altro quali attività sono comprese nel concetto di “gestione”.

Secondo l’art. 2 cpv. 3 LRD, l’elenco illustrativo delle attività, le basi legislative e il volere del
legislatore, così come secondo la prassi d’interpretazione adottata fino ad ora dall’Autorità di
controllo, i seguenti strumenti del mercato finanziario devono essere considerati come valori
patrimoniali rilevanti ai sensi della LRD: monete e biglietti di banca svizzeri o esteri, divise,
metalli preziosi, valori mobiliari, cartevalori e diritti valori nonché strumenti derivati.

Il concetto generale di patrimonio comprende la somma di tutti i valori propri attivi e passivi di
una persona. Il concetto coperto dalla legge sul riciclaggio di denaro invece si limita alla
somma dei valori rappresentati dai prodotti tipici del mercato finanziario e regolarmente ne-
goziati come strumenti d’investimento in questo ambito. L’amministrazione di una collezione
di orologi, di francobolli, di quadri o di antichità, la gestione di un deposito d’automobili, di
navi o di aerei, così come l’amministrazione di un’unità economica di mezzi di produzione
(per es. una fabbrica, un hotel o un parco di divertimento) non rappresenta alcuna interme-
diazione finanziaria ai sensi della LRD, poiché tali valori patrimoniali non corrispondono ai
prodotti tipici del settore finanziario.

Dato che l’amministrazione dei valori patrimoniali non appartenenti al settore finanziario
sfugge ai limiti di validità della legge sul riciclaggio di denaro, ci si può chiedere se le azioni
eseguite nell’ambito dell’attività di amministrazione e comprendenti la gestione attiva dei va-
lori patrimoniali, non debbano essere tutte ritenute come servizi non appartenenti
all’intermediazione finanziaria.

L’incasso di redditi provenienti dai beni amministrati deve essere qualificato come attività di
recupero di crediti, la quale, secondo la prassi dell’Autorità di controllo, non è ritenuta un
servizio di intermediazione finanziaria. Questa eccezione può essere considerata di validità
generale e quindi è sempre applicabile.

Limitazioni nel settore della gestione di patrimoni

Nell'ambito della determinazione della prassi per l'attività di amministrazione immobiliare, l'Autorità di controllo ha deciso che i disborsi in rapporto diretto con la gestione della proprietà fondiaria, non sono da considerare come prestazioni di un servizio di pagamento ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 b LRD. Il principio di parità di trattamento appare appropriato per estendere questa regola anche ai servizi di amministrazione o di gestione in rapporto diretto con la natura dei beni amministrati; beni la cui gestione sfugge all'assoggettamento alla legge sul riciclaggio di denaro, poiché essi non godono della qualità degli strumenti finanziari. Non si parla di servizio finanziario se ad esempio l'amministratore di patrimoni, incaricato attraverso un mandato di gestione, per ordine del suo cliente amministra una casa di riposo e più precisamente, avendo a disposizione i soldi del suo cliente, paga gli stipendi degli impiegati, il rifornimento delle merci per la casa o i premi assicurativi.

Se l'amministratore riceve però fondi allo scopo di amministrarli e/o investirli all'infuori della predetta attività di gestione o di amministrazione, allora la sua attività è da definire come intermediazione finanziaria.

Conclusione

L'amministrazione e la gestione di valori patrimoniali che non sono dei prodotti del mercato finanziario per un terzo, non sono sottoposte alla LRD. Sono strumenti tipici del mercato finanziario: monete e biglietti di banca svizzeri o esteri, divise, metalli preziosi, valori mobiliari, cartevalori e diritti valori nonché strumenti derivati.

Nell'ambito della gestione di questi valori patrimoniali, i servizi finanziari che sono in stretto rapporto legalmente e materialmente con i valori patrimoniali amministrati, non sono da considerare servizi d'intermediazione finanziaria. Servizi finanziari che vanno oltre questo concetto, restano sottoposti alla LRD.